

## **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

### **Regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/03/2007**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27/07/2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13/05/1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, L. 23/12/1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142, della L. n. 296 del 27/12/2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 Soggetto Attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal COMUNE DI CAMPI BISENZIO ai sensi del D.Lgs. 28/19/1998, n. 360 e successive modificazioni.

## **Art. 3 Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel COMUNE DI CAMPI BISENZIO alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi del successivo articolo ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

#### **Art. 5** **Variazioni dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,6 punti percentuali. <sup>1</sup>
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31/05/2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 6** **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.
3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all'articolo precedente è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva la predetto termine.

#### **Art. 9** **Efficacia**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

---

<sup>1</sup> Comma confermato per l'anno 2008 con Deliberazione C.C. n. 17 del 19.03.2008 e per l'anno 2009 con Deliberazione C.C. n. 71 del 26.03.2009.